

DISEGNO DI LEGGE N. 26

Approvato dalla C. R. nella seduta del 31/5/1976

IV C

INDENNITA' DI FUNZIONE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI,
AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
DEGLI ENTI OSPEDALIERI.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 128 II Legislatura

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI, AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI. DISEGNO DI LEGGE - RELAZIONE.

E' noto che l'art.9 della Legge 12.2.68, n.132 stabilisce che a favore del Presidente e dei Componenti, aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti Ospedalieri va corrisposta l'indennità di funzione la cui misura deve essere determinata dalla Regione.

In attesa che fossero istituite le Regioni a statuto ordinario il Ministero della Sanità con decreto datato 8.9.70 determinò la misura dell'indennità suddetta come segue:

A) Ospedali Regionali

a) fino a n.600 posti letto:

per il Presidente

L. 200.000 mensili

per i Consiglieri

L. 70.000 mensili

b) da n.601 a n.1.000 posti letto:

per il Presidente

L. 230.000 mensili

per i Consiglieri

L. 80.000 mensili

B) Ospedali Provinciali

a) fino a n.400 posti letto:

per il Presidente

L. 120.000 mensili

per i Consiglieri

L. 50.000 mensili

b) da n.401 a n.800 posti letto:

per il Presidente

L. 150.000 mensili

per i Consiglieri

L. 60.000 mensili

c) oltre i n.800 posti letto:

per il Presidente

L. 180.000 mensili

per i Consiglieri

L. 70.000 mensili

C) Ospedali di Zona

a) fino a n.200 posti letto:	
per il Presidente	L. 80.000 mensili
per i Consiglieri	L. 25.000 mensili
b) da n.201 a 300 posti letto:	
per il Presidente	L. 90.000 mensili
per i Consiglieri	L. 30.000 mensili
c) oltre i n.300 posti letto:	
per il Presidente	L. 100.000 mensili
per i Consiglieri	L. 35.000 mensili

Le ragioni che inducono gli organi regionali a deliberare lo aumento delle indennità di funzione agli amministratori ospedalieri sono da riscontrare nella considerazione che le funzioni connesse allo espletamento del mandato dalla legge conferito ai predetti amministratori ospedalieri sono di alta rilevanza e che spesso gravi responsabilità loro derivano dall'esercizio delle funzioni in parola.

Si tenga conto, inoltre, che per tali funzioni e responsabilità non risulta possibile quantificare in termini monetari il corrispondente compenso e che, peraltro, le indennità di cui al decreto del Ministero della Sanità appaiono poco congrue atteso che le stesse sono state determinate nel lontano 1970.

L'opportunità di elevare la misura delle indennità in parola si appalesa, altresì, necessaria se si considera che analoghi provvedimenti sono stati già adottati da altre Regioni per cui non sembra opportuno non considerare il problema che più volte è stato sollecitato direttamente dagli amministratori ospedalieri e da ultimo anche dall'A.R.P.O. (Associazione Regionale degli Ospedali di Puglia).

Ciò premesso e tenuto conto dell'aumento del costo della vita, si ritiene opportuno provvedere all'elevazione delle indennità di funzioni. La competenza regionale a legiferare in proposito discende dall'art.9 della legge 12.2.68 n.132.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

ART. I

A decorrere dal 1° Gennaio 1976, la misura dell'indennità di funzione da corrispondere ai Presidenti ed ai Componenti dei Consigli di Amministrazione aventi voto deliberativo degli Enti Ospedalieri è determinata come segue:

A) Ospedali regionali

per il Presidente

L. 390.000 mensili

per i Consiglieri

L. 135.000 mensili

B) Ospedali provinciali

per il Presidente

L. 270.000 mensili

per i Consiglieri

L. 105.000 mensili

C) Ospedali di Zona

per il Presidente

L. 150.000 mensili

per i Consiglieri

L. 52.500 mensili

Le indennità di cui sopra debbono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

L'indennità di funzione spetta ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione dalla data di effettiva assunzione in carica.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Al Commissario incaricato, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, della gestione ordinaria dell'Ente Ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il Presidente.

Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge, provvederanno le amministrazioni degli Enti Ospedalieri previa adozione di apposito atto deliberativo.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 14.6.76